

Ufficio Speciale per la Ricostruzione dei Comuni del Cratere

DETERMINA 733 DEL 28-09-2020

Oggetto : Tribunale Civile dell'Aquila – sentenza n. 172 del 2020. Esecuzione sentenza e liquidazione spese legali di soccombenza nella misura fissata in dispositivo.

IL TITOLARE DELL'UFFICIO SPECIALE PER I COMUNI DEL CRATERE

VISTO il decreto-legge 28 aprile 2009, n.39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n.77 recante disposizioni in materia di *“Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici nella regione Abruzzo nel mese di aprile 2009 e ulteriori interventi urgenti di protezione civile”*;

VISTO il decreto-legge 22 giugno 2012, n.83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n.134, *Capo X-bis*, recante *“Misure urgenti per la chiusura della gestione dell'emergenza determinatasi nella regione Abruzzo a seguito del sisma del 6 aprile 2009, nonché per la ricostruzione, lo sviluppo e il rilancio dei territori interessati”*;

VISTO in particolare l'art.67-bis, co.1, del decreto legge 22 giugno 2012, n.83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n.134, il quale stabilisce che: *“lo stato di emergenza dichiarato con Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 6 aprile 2009 a causa degli eventi sismici che hanno interessato la provincia di L'aquila e gli altri comuni della Regione Abruzzo il giorno 6 aprile 2009, già prorogato con decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 17 dicembre 2010 e 4 dicembre 2011, cessa il 31 agosto 2012”*;


VISTO l'art.67-ter, co.2, del decreto legge 22 giugno 2012, n.83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n.134, il quale stabilisce che, al fine di favorire e garantire il ritorno alle normali condizioni di vita nelle aree colpite dal terremoto dell'Abruzzo del 2009, prevede l'istituzione di due Uffici speciali per la ricostruzione, uno competente per la città di L'Aquila, l'altro sui restanti comuni del cratere, individuandone altresì le relative funzioni e compiti istituzionali;

VISTA l'Intesa sulla costituzione dell'Ufficio Speciale per la Ricostruzione dei Comuni del Cratere del 9 e del 10 agosto 2012, sottoscritta dal Ministro dell'Economia e delle Finanze, dal Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, dal Ministro per la Pubblica Amministrazione e la Semplificazione, dal Ministro per la Coesione Territoriale, dal Presidente della Regione Abruzzo, dai Presidenti della Provincia di L'Aquila, di Teramo e di Pescara e dal Coordinatore dei Sindaci dei Comuni del Cratere;

TENUTO conto dell'art. 7, comma 6 del D.L. 43/2013, convertito in legge con modificazioni dall'art. 1 comma 1 L. 24 giugno 2013 n. 71,; entrato in vigore il 27 aprile u.s. che dispone che *“Per quanto riguarda i trasferimenti di risorse per gli interventi di ricostruzione o assistenza alla popolazione effettuati dagli Uffici Speciali per la Ricostruzione, l'Ufficio Speciale per i Comuni del Cratere è competente per gli interventi ricadenti nel territorio degli altri comuni del cratere nonché dei comuni fuori cratere”*;

TENUTO CONTO dell'art. 11, comma 13 del D.L. 78/2015, convertito in legge 125/2015 nel quale si dispone che *“Al comma 2 dell'articolo 67 -ter del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, alla fine del primo periodo, dopo le parole: «sui restanti comuni del cratere» sono aggiunte le seguenti: “nonché sui comuni fuori cratere per gli interventi di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77.”*;

CONSIDERATO che l'art. 4 della delibera CIPE 23/2014, l'art. 3 della delibera CIPE 22/2015 e l'art. 3 della delibera CIPE 113/2015 dispongono che i comuni assegnatari di risorse per la concessione di contributi ai



Ufficio Speciale per la Ricostruzione dei Comuni del Cratere

privati possono utilizzare le disponibilità di cassa derivanti dai trasferimenti annuali a valere sulle assegnazioni disposte con la delibera stessa e con le precedenti delibere del Comitato nn. 43/2012, 135/2012, 50/2013, 1/2014, 23/2014, per erogazioni corrispondenti a contributi della stessa natura concessi a valere sulla competenza assegnata anche per annualità successive rispetto a quella di trasferimento, fermo restando che, nel rispetto dell'art. 7-bis del decreto-legge n. 43/2013, le erogazioni complessive avvengano nel limite delle risorse trasferite per ciascun anno di competenza;

CONSIDERATO che l'art. 3 della delibera CIPE 22/2015 dispone inoltre che al fine di una efficace e puntuale allocazione del complesso delle risorse assegnate ai comuni per esigenze di ricostruzione privata, l'USRC trasferisce ai singoli Comuni le risorse ad essi assegnate utilizzando le proprie disponibilità di cassa derivanti dai trasferimenti a valere sulle assegnazioni complessivamente disposte per la concessione di contributi ai privati con la delibera stessa e con le precedenti delibere nn. 135/2012, 50/2013 e 23/2014;

CONSIDERATO che l'art. 3 della delibera CIPE 22/2015 nonché l'art. 3 della delibera CIPE 58/2017 dispongono che i Comuni assegnatari delle risorse per la concessione di contributi a privati possano utilizzare le disponibilità di cassa per erogazione di contributi della stessa natura, concessi a valere sulla competenza assegnata anche per annualità successive rispetto a quella di trasferimento e che la stessa flessibilità di cassa valga anche con riguardo alle risorse gestite dall'Ufficio Speciale per la Ricostruzione dei Comuni del Cratere (USRC) nei confronti dei singoli Comuni.”

PREMESSO che l'Art. 1 comma 2 del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 12 giugno 2017, pubblicato in G.U. n. 172 del 25/07/2017, dispone che le risorse assegnate dal CIPE all'ambito territoriale altri comuni del cratere “sono ripartite dall'Ufficio Speciale per la ricostruzione dei Comuni del cratere (USRC) tra i singoli comuni, sulla base dei dati di monitoraggio sullo stato di attuazione degli interventi, a copertura degli importi riconosciuti in esito alle istruttorie concluse positivamente, una volta che risultino integralmente impegnate le risorse precedentemente attribuite”;


PREMESSO che l'Art 2 comma 5 del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 12 giugno 2017, pubblicato in G.U. n. 172 del 25/07/2017, dispone che le risorse destinate alla ricostruzione o alla riparazione degli immobili privati distrutti e danneggiati dal sisma del 6 aprile 2009 negli “altri comuni del cratere” siano trasferite all'Ufficio speciale per la ricostruzione dei comuni del cratere (USRC) per il successivo trasferimento alle singole amministrazioni locali, dispone inoltre che L'USRC trasferisca le risorse considerate nel rispetto della ripartizione di cui all'art. 1 comma 2 del medesimo decreto, “previa verifica delle effettive necessità di cassa risultanti dal monitoraggio finanziario, fisico e procedurale, di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 29 ottobre 2012, e delle richieste avanzate dai singoli comuni, debitamente documentate”;

VISTA la Delibera CIPE del 10 luglio 2017 n. 58;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 13 Dicembre 2018 (visto e annotato al n. 4247 del 21.12.2018 - Ufficio del Bilancio per il riscontro della regolarità amministrativo-contabile registrato in Corte dei Conti - Reg.ne Prev. n. 2282 del 24.12.2018) con cui il Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri ha nominato l'Ing. Raffaello Fico Titolare dell'Ufficio Speciale per la Ricostruzione dei Comuni del Cratere;

PRESO ATTO CHE:


- con atto di citazione depositato in data 17.09.2015, Di Nicola Claudia riassumeva tempestivamente il giudizio avente R.G. n. 470/2012, concluso dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale per l'Abruzzo - sede di L'Aquila, con sentenza n. 525 del 03.07.2015, con la quale veniva declinata la giurisdizione in favore del Giudice Ordinario e disposta la *traslatio iudicii*, chiedendo l'accoglimento



Ufficio Speciale per la Ricostruzione dei Comuni del Cratere

delle seguenti conclusioni: *“Voglia il Tribunale, contrariis reiectis, per le ragioni, tutte, contenute nel ricorso notificato in data 20.07.2012 ed instaurativo del procedimento n. 470/2012 e negli altri atti e verbali di causa, accertato il buon diritto di parte attrice, accogliere le domande, tute, formulate nei richiamati ricorsi e, in specie: - in via principale: annullare, disapplicare, invalidare, dichiarare inesistente, nullo, illegittimo, nella parte viziata, 1. l'ordinativo di pagamento n. 206 del 13 giugno 2012 del Commissario delegato per la ricostruzione, Presidente della regione Abruzzo, Ufficio Coordinamento Ricostruzione; 2. il provvedimento del Commissario delegato per la ricostruzione, Presidente della Regione Abruzzo, Ufficio Coordinamento Ricostruzione, del 04.07.2012, prot. n. 4059-0/UCR, a firma del Coordinatore, Arch. Gaetano Fontana; 3. ogni altro atto e/o provvedimento presupposto, connesso, precedente, collegato e/o consequenziale, ancorché non conosciuto, ma comunque lesivo degli interessi della medesima e, di conseguenza, riconoscere il diritto di parte Attrice al contributo definitivo così come determinato e quantificato dal Comune di Castellafiume; - in via subordinata, nella deprecata ipotesi nella quale si ritengano legittimi i provvedimenti gravati, riconoscere il diritto di parte attrice al risarcimento del danno, condannando i soggetti convenuti in solido tra loro a corrispondere la somma da quantificarsi nella differenza tra il contributo indicato quale definitivo dal Comune di Castellafiume e quello liquidato dal Commissario delegato per la ricostruzione, Presidente della Regione Abruzzo, Ufficio Coordinamento Ricostruzione, o nella minore o maggiore che si riterrà di giustizia, anche secondo equità, per le ragioni esposte in narrativa, oltre interessi e rivalutazione monetaria come per legge. Con vittoria di spese e competenze professionali”.*

- in data 26.11.2015 si costituiva in giudizio l'Ufficio Speciale per la Ricostruzione dei Comuni del Cratere (*breviter*, U.S.R.C.), che concludeva chiedendo: *“Voglia l'Ecc.mo Tribunale adito: 1) in primis, dichiarare il difetto di legittimazione passiva dell'Ufficio Speciale per la Ricostruzione dei Comuni del Cratere; 2) in ogni caso, rigettare le avverse pretese siccome inammissibili ovvero infondate. Con ogni conseguenza in ordine alle spese”.*
- successivamente, alla data del 05.01.2016, si costituiva anche il Comune di Castellafiume, rassegnando le seguenti conclusioni: *“Piaccia all'Ecc.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, rigettare ogni domanda avanzata dall'attrice nei confronti del Comune di Castellafiume. Con vittoria di spese competenze ed onorari di causa”.*
- con sentenza n. 172/2020 il Tribunale Civile dell'Aquila ha così statuito: *“Il Comune di Castellafiume, nella determina n. 172 del 22.11.2011, riconosceva il predetto importo, già comprensivo della decurtazione del 20% nei termini sopra richiamati. Successivamente il Commissario delegato riconosceva l'80% di tale ultima somma, per poi detrarre dal risultato il 50% per effetto della sola domanda da parte della comproprietaria richiedente, per cui appare all'evidenza il duplice errore di calcolo che ha portato ad una non corretta liquidazione del contributo. Dall'esame del quadro economico e di spesa a consuntivo allegato agli atti, è possibile determinare il totale dei lavori realizzati, comprensivo delle competenze professionali e dell'I.V.A., in € 89.303,28. Sull'80% di tale importo, andrà poi applicata la predetta decurtazione del 50%, con la conseguenza che la somma che doveva essere riconosciuta all'attrice, corrisponde ad € 35.721,31. Considerando quanto già ricevuto e liquidato con il provvedimento del Comune n. 101 del 28.08.2012, residua un importo pari ad € 6.269,95 che può essere riconosciuto a Di Nicola Claudia”.*
- Con la medesima pronuncia il G.I., in parziale accoglimento della domanda attorea, ha condannato l'USRC ed il Comune di Castellafiume, in solido tra loro, al pagamento in favore di Claudia Di Nicola



Ufficio Speciale per la Ricostruzione dei Comuni del Cratere

della somma pari ad € 6.269,95 a titolo di somme dovute per le prestazioni professionali gravanti sul contributo di riparazione; ha altresì condannato l'Ufficio Speciale per la Ricostruzione dei Comuni del Cratere ed il Comune di Castellafiume, in solido tra loro, al pagamento delle restanti spese del presente procedimento nella misura del 50% nei confronti di Claudia Di Nicola, che si liquidano complessivamente, in € 809,00 per compensi professionali, oltre spese generali (15%), I.V.A. e C.P.A. come per legge;

DATO ATTO CHE:

- Con PEC del 20 luglio 2020 il procuratore della sig.ra DI NICOLA presentava richiesta di liquidazione della sorte capitale e delle spese legali nella misura indicata in dispositivo pari a:


Sorte capitale	Euro 6.269,95
Spese legali	
Competenze	Euro 809,00
Spese generali 15%	Euro 121,35
TOTALE	Euro 930,35
CPA 4%	Euro 37,21
TOTALE	Euro 967,56
IVA 22%	Euro 212,86
TOTALE	1.180,42
RIMBORSO 50% COSTO REGISTRAZIONE	Euro 100,00

- tali importi come emerge dalla sentenza allegata alla presente determina risultano essere determinati in coerenza con il dispositivo e con il Decreto Ministeriale come da foglio di calcolo allegato, da versarsi alla parte attrice in assenza di dichiarazione di antistatarietà del procuratore istante;
- in merito alle spese di registrazione non è stata versata la prova dell'avvenuto integrale pagamento delle stesse e che si rende pertanto opportuno provvedere in tal senso;

RITENUTO comunque necessario dare esecuzione alla sentenza citata anche al fine di evitare l'avvio della fase esecutiva della stessa, non rivenendosi elementi proficui alla prosecuzione del giudizio in coerenza con l'area di rischio di successiva soccombenza;

PRECISATO che in tema di finanziamenti dei progetti di ricostruzione privata riferiti ai comuni posti al di fuori del cratere sismico:

- l'art. 1, comma 2, del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 12 giugno 2017, pubblicato in G.U. n. 172 del 25/07/2017, dispone che le risorse assegnate dal CIPE all'ambito territoriale altri comuni del cratere *“sono ripartite dall'Ufficio Speciale per la ricostruzione dei Comuni del cratere (USRC) tra i singoli comuni, sulla base dei dati di monitoraggio sullo stato di attuazione degli interventi, a copertura degli importi riconosciuti in esito alle istruttorie concluse positivamente, una volta che risultino integralmente impegnate le risorse precedentemente attribuite”*;
- l'art 2, comma 5, del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 12 giugno 2017, pubblicato in G.U. n. 172 del 25/07/2017, dispone che le risorse destinate alla ricostruzione o alla riparazione degli immobili privati distrutti e danneggiati dal sisma del 6 aprile 2009 negli *“altri comuni del cratere”*



Ufficio Speciale per la Ricostruzione dei Comuni del Cratere

siano trasferite all'Ufficio speciale per la ricostruzione dei comuni del cratere (USRC) per il successivo trasferimento alle singole amministrazioni locali;

- la medesima previsione dispone inoltre che L'USRC trasferisca le risorse considerate nel rispetto della ripartizione di cui all'art. 1 comma 2 del medesimo decreto, *“previa verifica delle effettive necessità di cassa risultanti dal monitoraggio finanziario, fisico e procedurale, di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 29 ottobre 2012, e delle richieste avanzate dai singoli comuni, debitamente documentate”*;
- l'USRC è soggetto al rigoroso procedimento di assegnazione delle risorse delineato dal Comitato Interministeriale per l'Economia CIPE e, segnatamente, per il caso di specie alle specifiche condizioni di cui alle Delibera 22/2015 pubblicata in G.U. n. 140 del 19 giugno 2015;
- tali previsioni obbligano l'USRC alla preventiva verifica sull'avvenuto esaurimento delle risorse in precedenza assegnate ai comuni, ivi compreso il Comune di Castellafiume;
- il Comune di Castellafiume non risulta aver provveduto negli anni al monitoraggio finanziario, fisico e procedurale delle risorse in precedenza assegnate e pertanto l'USRC alla data odierna non ha evidenza dell'effettiva disponibilità di cassa dell'Ente;


RILEVATO che

- in materia di finanziamento dei progetti di ricostruzione, grava sui comuni l'onere e la competenza di concedere ed erogare il contributo richiesto, portando a compimento il procedimento diretto a conferire copertura finanziaria all'intervento secondo le priorità stabilite (*cf.* Consiglio di Stato sentenza n. 4013 del 2015);
- la normativa introdotta con l'art.67 ter, comma 3, del decreto-legge n.83/2012, convertito con modificazioni nella legge n.134/2012, ha previsto l'istituzione dell'Ufficio Speciale per la Ricostruzione stabilendo che tale Ufficio provvede *“alla cura dell'istruttoria finalizzata all'esame delle richieste di contributo per la ricostruzione degli immobili privati e che è quindi responsabile dell'istruttoria”*;
- in merito all'Ufficio Speciale è stato chiarito che si tratta *“di un soggetto avente natura di ente strumentale di scopo dell'Amministrazione statale, dotato di propria autonomia e distinto dall'Amministrazione comunale e che, a mente del successivo decreto n.1 del 2013 con il quale detto Ufficio è stato istituito sulla base dell'intesa interistituzionale del 7 agosto 2012, “autorizza l'indennizzo definitivo” in caso di esito positivo dell'istruttoria dallo stesso condotta (art.7 punto 9)”*;

TENUTO CONTO tuttavia della necessità di ottemperare in esecuzione della sentenza n. 172 del 2020 individuando la necessaria copertura economica a valere sui fondi assegnati dal Decreto DISET n. 48 voce *“Sopravvenienze Passive e Contenziosi”* e a valere sui fondi assegnati dalla Delibera CIPE 33/2019 annualità 2019 *“Risorse per la concessione di contributi di ricostruzione privata”*;

RILEVATO di dover precisare che, ai sensi e per gli effetti dell'art. 11 del decreto-legge n. 78 del 2015 convertito in legge n. 125 del 2015, l'erogazione del contributo è subordinato alle seguenti necessaria attività ed attestazioni:

- *Il committente deve garantire la regolarità formale dei contratti e a tale fine trasmette, per il tramite degli Uffici speciali per la ricostruzione, copia della documentazione ai comuni interessati per gli idonei controlli, fermi restando i controlli antimafia di competenza delle prefetture - Uffici territoriali*




Ufficio Speciale per la Ricostruzione dei Comuni del Cratere

del Governo. Si applica l'articolo 76 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445;

- *I contratti tra privati stipulati ai sensi dell'articolo 67-quater, comma 8, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, devono contenere, a pena di nullità, le informazioni di cui alle lettere a), b), c), d), e) ed f) del medesimo comma 8, l'attestazione SOA per le categorie e classifiche corrispondenti all'assunzione del contratto, nonché sanzioni e penali, ivi compresa la risoluzione del contratto, per il mancato rispetto dei tempi di cui alla predetta lettera e), e per ulteriori inadempimenti. Ai fini della certificazione antimafia di cui all'articolo 67-quater, comma 8, lettera b), del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, e' consentito il ricorso all'autocertificazione ai sensi dell'articolo 89 del codice di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159. I contributi sono corrisposti sotto condizione risolutiva;*
- *Il direttore dei lavori non può avere in corso ne' avere avuto negli ultimi tre anni rapporti diretti di natura professionale, commerciale o di collaborazione, comunque denominati, con l'impresa affidataria dei lavori di riparazione o ricostruzione, anche in subappalto ne' rapporti di parentela con il titolare o con chi riveste cariche societarie nella stessa. A tale fine il direttore dei lavori produce apposita autocertificazione al committente, trasmettendone, altresì, copia ai comuni interessati per gli idonei controlli anche a campione;*
- *I contratti già stipulati, ivi compresi i contratti preliminari, sono adeguati, prima dell'approvazione della progettazione esecutiva, alla previsione del comma 1. In caso di mancata conferma della sussistenza dei requisiti accertati da parte del direttore dei lavori, il committente effettuerà una nuova procedura di selezione dell'operatore economico e l'eventuale obbligazione precedentemente assunta e' risolta automaticamente senza produrre alcun obbligo di risarcimento a carico del committente. Le obbligazioni precedentemente assunte si considerano non confermate anche in mancanza della suddetta verifica nei tempi previsti dal presente decreto;*
- *Le certificazioni di conclusione lavori e di ripristino dell'agibilità sismica con redazione e consegna dello stato finale devono essere consegnate entro 30 giorni dalla chiusura dei cantieri. In caso di ritardo agli amministratori di condominio, ai rappresentanti di consorzio e ai commissari dei consorzi obbligatori si applica la riduzione del 20% sul compenso per il primo mese di ritardo e del 50% per i mesi successivi;*
- *Il termine per l'inizio dei lavori di riparazione o ricostruzione degli edifici, ai fini dell'applicazione delle penali, inizia a decorrere, indipendentemente dal reale avviamento del cantiere, trascorsi trenta giorni dalla concessione del contributo;*
- *La data di fine lavori è indicata nell'atto con cui si concede il contributo definitivo;*
- *Eventuali ritardi imputabili al richiedente sono sanzionati con una decurtazione del 2 per cento, per ogni mese e frazione di mese di ritardo, del compenso complessivo loro spettante;*
- *Il direttore dei lavori, entro quindici giorni dall'avvenuta comunicazione di maturazione dello stato di avanzamento dei lavori (SAL), trasmette gli atti contabili al beneficiario del contributo, che provvede entro sette giorni a presentarli presso l'apposito sportello degli uffici comunali/uffici territoriali per la ricostruzione;*
- *Per ogni mese e frazione di mese di ritardo è applicata al direttore dei lavori una decurtazione del 5 per cento sulle competenze spettanti in rapporto all'entità del SAL consegnato con ritardo; per ogni settimana e frazione di settimana di ritardo è applicata al beneficiario una decurtazione del 2 per cento sulle competenze complessive;*
- *Le decurtazioni sono calcolate e applicate dai comuni;*
- *I comuni, previa verifica della disponibilità di cassa, devono nel termine massimo di quaranta giorni formalizzare il pagamento del SAL, ad eccezione degli ultimi SAL estratti per verifica amministrativa. A conclusione dei lavori, il direttore dei lavori certifica che gli stessi sono stati eseguiti secondo le previsioni progettuali;*

Tutto ciò premesso, visto e considerato



Ufficio Speciale per la Ricostruzione dei Comuni del Cratere

DETERMINA

Art. 1

(Assegnazione ed erogazione risorse)

Si dispone, a valere sulla Delibera CIPE 33/2019 annualità 2019 “Risorse per la concessione di contributi di ricostruzione privata”, l’assegnazione e la contestuale erogazione di risorse a favore del **Comune di Castellafiume** per un totale di € 6.269,95, quale importo dovuto residuo per le prestazioni professionali gravanti sul contributo di riparazione. Si dispone di provvedere al trasferimento dell’intero importo della sorte capitale (pur avendo il G.I. condannato l’USRC ed il Comune di Castellafiume, in solido tra loro, al pagamento dell’importo in questione) in virtù della competenza economico-finanziaria riconosciuta allo Scrivente ufficio ai sensi e per gli effetti dell’art. 7 bis del Decreto-legge 26 aprile 2013, n. 43 (in Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 97 del 26 aprile 2013), coordinato con la legge di conversione 24 giugno 2013, n. 71.

Si dispone, a valere sulla voce “Sopravvenienze Passive e Contenziosi” ex Decreto DISET n. 48/2013 Capo II, art. 1, comma 1, l’erogazione di risorse a favore della Sig.ra Di Nicola Claudia C.F. DNCCLD53D49C126X, nata a CASTELLAFIUME (L’AQUILA) il 09.04.1953, residente in VIA MONTE GRAPPA N. 37, IBAN _____ per un importo di € 590,21 per le spese legali (ad esclusione delle spese di registrazione) al cui pagamento il G.I. ha condannato l’Ufficio Speciale per la Ricostruzione dei Comuni del Cratere ed il Comune di Castellafiume, in solido tra loro,

Art. 2

(Oneri)

L’assegnazione e l’erogazione di € 6.269,95 è disposta a valere sulla disponibilità di € 29.616.976,00, dei fondi assegnati dalla Delibera CIPE 33/2019 annualità 2019.


L’erogazione di € 590,21 è disposta a valere sulla disponibilità di € 1.871.721,96 dei fondi assegnati ex Decreto DISET n. 48/2013 Capo II, art. 1, comma 1, CodFinalizzazione (DISET48CIIa1c2) voce “Sopravvenienze Passive e Contenziosi”.

Art. 3

(Erogazione fondi)

In conformità con quanto previsto dall’art. 4 della Delibera CIPE 23/2014 e dell’art. 2 della Delibera CIPE 22/2015, dall’art. 1 comma 254 della L. 147/2013 e dall’art. 7-bis del D.L. 43/2013, nonché dall’art. 2 comma 5 del DPCM 12 giugno 2017, pubblicato in G.U. n. 172 del 25/07/2017, il trasferimento di risorse avverrà su richiesta del Comune, previa verifica dell’utilizzo delle risorse già nella sua disponibilità.

La verifica dell’utilizzo delle risorse seguirà le modalità di cui all’art. 4 della Delibera CIPE 23/2014 e dall’art. 3 della Delibera CIPE 22/2015, riguardante l’utilizzo delle disponibilità di cassa derivanti da trasferimenti per ricostruzione privata a valere sulle assegnazioni disposte con la Delibera CIPE 23/2014 stessa e con le precedenti delibere n. 43/2012, 135/2012, 50/2013.



Ufficio Speciale per la Ricostruzione dei Comuni del Cratere

Art. 4 (Prescrizioni)

Ai fini del perfezionamento della procedura di assegnazione ed erogazione delle risorse, il **Comune di Castellafiume** dovrà trasmettere all'USRC **entro 10 giorni dalla comunicazione dell'assegnazione e dell'erogazione delle risorse**, il decreto di concessione di contributo per gli interventi oggetto di assegnazione, ed effettuare gli eventuali aggiornamenti nel portale Aveianet dell'USRC nella sezione Ricostruzione Fuori Cratere a riprova della opportuna finalizzazione delle risorse assegnate alle esigenze di immediata cantierizzazione degli interventi stessi.

In riferimento ai contributi concessi il Comune, in ottemperanza alle disposizioni di cui all'Art. 11 comma 1 del decreto-legge del 19 giugno 2015 n. 78, è tenuto ad acquisire la documentazione relativa ai contratti, conformemente alle indicazioni riportate nel provvedimento di ammissibilità e comunque entro e non oltre il termine dell'inizio lavori.

Il Comune altresì è tenuto ad acquisire la ricevuta dell'avvenuto inserimento, sull'applicativo on line "Contratti 2.0" <http://webgis.usrc.it/contratti/>, dei dati e documenti relativi ai contratti riferibili ad interventi di ricostruzione privata, nel rispetto di quanto prescritto nella Determina n. 657 del 30/10/2018 del Titolare dell'Ufficio Speciale per la Ricostruzione dei Comuni del Cratere.

Art. 5 (Condizioni)

Si precisa che la presente assegnazione ed erogazione, effettuata sulla base dell'obbligo di esecuzione di cui alla sentenza del Tribunale Civile n. 172 del 2020, non si configura come sostitutiva di provvedimenti e/o atti di competenza di altri Enti;


L'USRC si riserva di revocare l'assegnazione, parzialmente o totalmente, qualora si rinvercano inadempienze non riconducibili alle proprie competenze.

Art. 6 (Altre disposizioni)

Si dispone la pubblicazione della presente determina sull'Albo dell'Ufficio Speciale per la ricostruzione dei Comuni del Cratere, nonché la tempestiva trasmissione della stessa al Comune di Castellafiume.

Il Titolare dell'Ufficio Speciale
per la Ricostruzione dei Comuni del Cratere

Ing. Raffaello Fico



Firmato digitalmente da:

FICO RAFFAELLO

Firmato il 29/09/2020 08:32

Seriale Certificato: 115295483567117213871862091393349052603

Valido dal 09/03/2020 al 09/03/2023

ArubaPEC S.p.A. NG CA 3